



# COMUNE DI FALERNA

PROVINCIA DI CATANZARO

## ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N.25 DEL 21/08/2024

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>ORDINANZA DI INTERDIZIONE TEMPORANEA ALLA BALNEAZIONE PER LE PERSONE IN TRATTI DI COSTA CRITICI DEL TERRITORIO COMUNALE DI FALERNA</b> |
|-----------------|---|

### IL SINDACO

**LETTA** la comunicazione dell'ARPACAL – Dipartimento di Catanzaro Servizio Acque, pervenuta in data odierna, relativa al monitoraggio delle acque di balneazione con i risultati delle analisi effettuate;

**VISTO** che dai risultati delle analisi effettuate come da calendario ufficiale in data 19/08/2024 in alcuni punti di seguito elencati le acque di balneazione hanno superato i limiti imposti dalla normativa vigente:

- Punto di prelievo denominato “**Hotel Old America**”;
- Punto di prelievo denominato “**Eurolido**”;
- Punto di prelievo denominato “**Spiaggia Vittoria**”;
- Punto di prelievo denominato “**Bar Vittoria**”;

**RILEVATO** che in concomitanza dei prelievi effettuati dall'ARPACAL sulla zona di Falerna si è abbattuto un forte nubifragio con trasporto in mare di materiale e detriti di varia natura che ha contribuito a compromettere la qualità delle acque di balneazione;

**VISTO** che l'ARPACAL ha effettuato controlli suppletivi, al fine di verificare l'entità e la durata dell'inquinamento, riservandosi di comunicare l'esito nel più breve tempo possibile;

**DATO ATTO** che, conseguentemente ai risultati delle analisi pervenuti, integrandosi gli estremi e l'urgenza per la tutela della incolumità pubblica, si rende necessario emanare ordinanza temporanea contingibile ed urgente per interdire la balneazione, accesso e stazionamento nei tratti di costa critici sopra elencati;

**RILEVATO** che a fronte della temporaneità del presente provvedimento saranno attivate dall'Amministrazione Comunale tutte le attività tecnico/amministrative, presso la Regione Calabria, finalizzate al ripristino della sicurezza delle acque di balneazione;

**RIBADITO PERTANTO** che in attesa dei risultati dei controlli suppletivi dell'ARPACAL, per la sussistenza potenziale di pericoli per la pubblica e privata incolumità, in ragione della stagione estiva ancora in corso, si ravvisa maggiormente il bisogno di misure cautelative;

- **Visto** il Testo Unico di Pubblica Sicurezza;
- **Visto** l'art. 50-54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- **Visto** l'art. 16 del DPR n.66/1981;
- **Visto** l'art. 15 della Legge n.225/1992;
- **Visto** l'art. 108 della Legge 112/1998;
- **Visto** l'art. 1, lettera b), punto 4 del DM 19/04/2028 di modifica del decreto 30 marzo 2010, relativo alla gestione sulla qualità delle acque di balneazione;
- **VISTO** il Codice della Navigazione
- **VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- **VISTO** il Regolamento degli uffici e dei servizi;

## **ORDINA**

**E' fatto divieto assoluto, temporaneo, fino a nuova disposizione, di balneazione per le persone e di accesso e stazionamento, per uomini e mezzi, sull'arenile nonché sulla battigia e lungo la fascia costiera, come segnalato dalla cartellonistica in loco per le seguenti zone della costa del territorio di Falerna:**

- **Tratto di costa zona "Hotel Old America";**
- **Tratto di costa zona "Eurolido";**
- **Tratto di costa zona " Spiaggia Vittoria";**
- **Tratto di costa zona "Bar Vittoria";**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare quanto disposto nella presente ordinanza.

Ai sensi dell'art.1164 del R.D. 20 marzo 1942, n.327, chiunque non osservi la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa di una somma di e 1032,00 per i fruitori e per tutti i bagnanti, fermo restando l'eventuale rilevanza penale dei comportamenti.

## **DISPONE**

**Che alla presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'Albo Pretorio, sia data ampia diffusione attraverso il sito web del Comune e notificata ai singoli titolari degli stabilimenti balneari interessati nonché nei consueti luoghi pubblici del territorio.**

Che copia del presente provvedimento venga:

### **notificato (anche a mezzo PEC)**

- Ai titolari di concessioni demaniali nei tratti di spiaggia interessati;
- Al Comando Polizia Locale di Falerna;  
[poliziamunicipale.falerna@asmepec.it](mailto:poliziamunicipale.falerna@asmepec.it)
- Al Comando Stazione Carabinieri di Falerna Marina;  
[tcz30910@pec.carabinieri.it](mailto:tcz30910@pec.carabinieri.it)
- Alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina  
[cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it](mailto:cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it)
- Alla Regione Calabria – Settore 7  
[demaniomarittimo.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it](mailto:demaniomarittimo.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it)
- Al Ministero della Salute  
[dqprev@postacert.sanita.it](mailto:dqprev@postacert.sanita.it)
- ARPACAL – Ufficio comunicazioni URP  
[urp@arpacal.it](mailto:urp@arpacal.it)  
[balneazione@arpacal.it](mailto:balneazione@arpacal.it)

## **AVVISA**

**Che ai sensi degli artt. 3/c. quattro, 5/c. terzo, della legge 07.08.1990, n. 241:**

- Contro la presente ordinanza è ammesso, ricorso al "Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro" (Legge 06.12.1971, n. 1034 entro 60 giorni dalla notificazione/pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione/pubblicazione (DPR 24.11.1971, n. 1199);

## **INCARICA**

La Polizia Locale di apporre la cartellonistica di divieto temporaneo di balneazione nelle suddette zone e di vigilare dell'esecuzione del presente provvedimento.

**Dalla Sede Municipale, addì 21 Agosto 2024**

**IL SINDACO**

Avv. Francesco Stella

